



Circolare Studio Prot. N° 02/23 del 23/01/2023

Monza, 23/01/2023

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 – SINTESI NOVITA' FISCALI E NON

Riferimenti: Legge 29.12.2022 n.197 (GU n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)
Circolare n. 1/E Agenzia Entrate del 13.01.2023

Al fine di dare una prima informativa circa i principali provvedimenti legislativi inseriti nella **Legge di Bilancio 2023** la cui decorrenza è stabilita il **1° Gennaio 2023**, lo Studio ritiene opportuno elencare gli argomenti di maggiore interesse con una sintesi delle relative disposizioni introdotte, rimandando a successive specifiche comunicazioni ed approfondimenti, non appena verranno pubblicati i necessari chiarimenti e le modalità operative per il corretto adempimento da parte dei contribuenti.

1. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni:

Argomento	Descrizione
Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023	<p>Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge).</p> <p>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</p> <p>In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;• 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;• 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;• 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Pag.1



Argomento	Descrizione
	<p>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</p> <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:<ul style="list-style-type: none">– la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;– la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Modifiche al regime fiscale forfetario	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p>Incremento del limite di ricavi e compensi</p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. <p>Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
<p>Introduzione della "flat tax" incrementale</p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p> <p>L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.</p> <p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.</p> <p>La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.</p> <p>Determinazione della base imponibile</p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.</p> <p>Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.</p> <p>In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p> <p>Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.</p> <p>Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva</p> <p>La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p>
<p>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</p>	<p>Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.</p> <p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro). <p>L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>



Argomento	Descrizione
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;• <u>trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</u> <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p><u>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</u></p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60% entro il 30.9.2023;• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. <p>Imposte indirette</p> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</p>
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);• sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;• devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.



Argomento	Descrizione
	<p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)	<p>Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
Imprese operanti nel commercio di prodotti di	<p>Viene incrementata al 6% l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.</p>



Argomento	Descrizione
consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali	<p>La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.</p> <p>La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.</p>
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	<p><u>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.</u></p>
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande	<p>Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. "mance"), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none">• costituiscono reddito di lavoro dipendente;• sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore). <p>Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:</p> <ul style="list-style-type: none">• contributi previdenziali e assistenziali;• premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. <p>Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato;• titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. <p>Ambito applicativo</p> <p>L'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none">• si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;• è applicata dal sostituto d'imposta. <p>Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni</p> <p>La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p> <p>Accertamento</p> <p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.</p>



Argomento	Descrizione
Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;</u>• <u>in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</u>• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga	<p>Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione <i>ad hoc</i> per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.</p> <p>Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;• l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;• la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. <p>Deliberazioni dell'assemblea condominiale</p> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>
Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa	<p>Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.</p>
Dilazione degli avvisi bonari	<p><u>Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.</u></p> <p><u>Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.</u></p> <p><u>Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.</u></p>
Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga	<p>In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.</p> <p>Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.</p>
Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga	<p>L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p><u>In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.</u></p>



Argomento	Descrizione
Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023	<p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.</p> <p>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. <p>Modalità di utilizzo</p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.</p>
Crediti d'imposta per il Mezzogiorno	<p>Vengono prorogati al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;• il credito d'imposta per investimenti nelle ZES;• il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo "maggiorato" per il Mezzogiorno;• il credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo	<p>Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.</p> <p>Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>L'ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023;• oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.
Certificazione sulla qualificazione delle attività di	<p>Viene modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di <i>design</i> e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta "non siano</p>



Argomento	Descrizione
ricerca e sviluppo	<p><i>state già constatate con il processo verbale di constatazione</i>".</p> <p>A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".</p>
Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	<p><u>Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.</u></p>
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati	<p>Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.</p>
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023	<p>È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023.</p> <p>Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
Aliquota IVA per i pellet	<p>Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.</p>
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	<p>È introdotta l'aliquota IVA del 5% per:</p> <ul style="list-style-type: none">• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);• i pannolini per bambini;• i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l'aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.</p>
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	<p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p>



Argomento	Descrizione
	Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
IMU - Prospetto delle aliquote	Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che: <ul style="list-style-type: none">le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte <i>ex lege</i>, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti <i>ex lege</i>, si applicano le aliquote "di base" previste dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente).
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</p> <p>È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none">lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. <p>Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:</p> <ul style="list-style-type: none">di importo non superiore a 400.000,00 euro;a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. <p>Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa</p> <p>È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.</p> <p>È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.</p> <p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p>



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario	<p><u>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</u></p> <p>Requisiti</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none">presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none">di tipo ipotecario;aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. <p>Effetti della rinegoziazione</p> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p> <p>Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.</p>
Bonus psicologo	<p>Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-<i>quater</i> co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:</p> <ul style="list-style-type: none">stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona;nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2024 dell'efficacia delle disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none">all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

2. NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Ravvedimento operoso speciale	<p>Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.</p> <p><u>Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.</u></p> <p>Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.</p> <p>Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".</p> <p>Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.</p> <p>Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.</p>
Sanatoria degli errori formali	<p>È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.</p> <p>Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.</p> <p>Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all'interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi <i>black list</i> ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97.</p> <p>La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.</p> <p>Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.</p> <p>Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.</p>
Definizione degli avvisi bonari	<p>Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.</p> <p>Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3% (anziché del 10%).</p> <p>Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.</p> <p>Rateazioni in essere all'1.1.2023</p> <p>La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Definizione degli accertamenti</p>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.</p> <p>Possono beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; • avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023. <p>Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023; • atti notificati sino al 31.3.2023. <p>Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell'agevolazione prima casa.</p> <p>Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).</p> <p>La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p>
<p>Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)</p>	<p>Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.</p> <p>È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.</p> <p>Occorre che all'1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.</p> <p>La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.</p> <p>L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.</p>
<p>Definizione delle liti pendenti</p>	<p>La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l'Agente della riscossione).</p> <p>Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate.</p> <p>Occorre che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso.</p> <p>Benefici</p> <p>In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:</p>



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;• se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;• se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. <p>Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.</p> <p>Ove all'1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta.</p> <p>Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.</p> <p>Liti su sanzioni</p> <p>Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);• il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato). <p>Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.</p> <p>Adempimenti e versamenti</p> <p>Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata.</p> <p>È escluso il pagamento tramite compensazione.</p> <p>La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.</p> <p>Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.</p> <p>Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.</p> <p>Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p> <p>Sospensione dei termini di impugnazione</p> <p>I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023.</p>



Argomento	Descrizione
	<p>Definizione delle liti in Cassazione</p> <p>La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.</p> <p>Di norma, quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.</p> <p>Onde fruire dell'art. 5 della L. 130/2022 l'Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale.</p> <p>Enti territoriali</p> <p>Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.</p>
Conciliazione giudiziale agevolata	<p>Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".</p> <p>Essa presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali).</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.</p> <p>I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023.</p> <p>La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p>
Rottamazione dei ruoli	<p><u>La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</u></p> <p>Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.</p> <p><u>Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.</u></p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.</p> <p>Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</u>• <u>le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.</u> <p><u>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.</u></p> <p>È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.</p> <p>È in ogni caso esclusa la compensazione.</p> <p>La rottamazione è fruibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate. <p>Contenziosi pendenti</p> <p>La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.</p> <p>Rottamazione parziale</p> <p>Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.</p> <p>I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:</p> <ul style="list-style-type: none">risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);IVA riscossa all'importazione;somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. <p>Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).</p> <p>Casse di previdenza private</p> <p>I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.</p> <p>Effetti della domanda</p> <p><u>Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.</u></p> <p>Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.</p> <p>È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.</p> <p>Perfezionamento</p> <p>La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.</p>

Argomento	Descrizione
Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; • l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023. <p>Esclusioni</p> <p>Sono esclusi dall'annullamento automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); • l'IVA riscossa all'importazione. <p>Enti territoriali</p> <p>Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.</p> <p>Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.</p>

3. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Argomento	Descrizione
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore	<p>L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; • 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Sgravi contributivi per assunzioni under 36	<p>Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove assunzioni a tempo indeterminato e • le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.

Argomento	Descrizione
<p>Riforma del Reddito di cittadinanza</p>	<p>Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall'1.1.2024.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età; • l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare; • l'obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo; • che la componente del Rdc pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone; • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico; • che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “<i>almeno un terzo</i>” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, nell'ambito dei progetti utili alla collettività; • la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l'eliminazione dell'aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta.
<p>Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza</p>	<p>È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).</p> <p>Assetto, misura e finalità</p> <p>Tale esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è finalizzato a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc; • è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023; • può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; • è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; • è alternativo all'esonero contributivo previsto dall'art. 8 del DL 4/2019. <p>Esclusione</p>



Argomento	Descrizione
	L'esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
Incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate	<p>L'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:</p> <ul style="list-style-type: none">• con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;• di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;• di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;• di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti. <p>Rapporti incentivati e durata</p> <p>L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell'esonero di 12 mesi);• le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell'esonero di 18 mesi);• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l'esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).
Prestazioni occasionali	<p>Viene esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.</p> <p>Le principali novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;</u>• <u>un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;</u>• <u>la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.</u> <p>Settore agricolo</p> <p>Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato.</p> <p>Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto <i>ad hoc</i> per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il "Contratto per l'impiego occasionale di manodopera agricola".</p>



Argomento	Descrizione
Lavoro agile	<p>Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. "smart working"):</p> <ul style="list-style-type: none">per i lavoratori pubblici e privati c.d. "fragili";anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti;senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. <p>È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.</p>
Congedo parentale	<p>Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità all'80%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.
Assegno unico e universale per i figli	<p>Dall'1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none">ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell'assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni;a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021).
Semplificazioni in materia di ISEE	<p>Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell'ISEE, apportando modificazioni all'art. 10 del DLgs. 147/2017 (che disciplina l'ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS).</p> <p>La DSU:</p> <ul style="list-style-type: none">fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata;dall'1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata;dall'1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ferma restando la possibilità di presentarla in modalità non precompilata. <p>Viene abrogato l'art. 10 co. 3 del DLgs. 147/2017, le cui norme prescrittive sono state completate con l'emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS).</p>
Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")	<p>Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato "pensione anticipata flessibile" per coloro che possiedono congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none">un'età anagrafica di almeno 62 anni;41 anni di contributi (c.d. "Quota 103"). <p>Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.</p> <p>Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.</p>



Argomento	Descrizione
	<p>Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.</p> <p>I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall'1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall'1.8.2023.</p> <p>Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell'1.8.2023.</p> <p>Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.</p> <p>Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023.</p>
Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori che hanno maturato i requisiti di pensionamento	<p>Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a "Quota 103", decidono di non accedervi.</p> <p>Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare – su richiesta all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico.</p> <p>Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.</p> <p>Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.</p>
Proroga dell'anticipo pensionistico "opzione donna"	<p>Viene prorogato e rivisto l'accesso all'anticipo pensionistico c.d. "opzione donna", richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.</p> <p>Inoltre, l'esercizio dell'"opzione donna" sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">• le c.d. "caregiver", intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%;• le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006. <p>Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.</p>
Proroga dell'APE sociale	<p>Viene confermato anche per il 2023 il possibile accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>La disposizione conferma altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell'APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30.11.2023, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.</p>

4. NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante	<p>A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).</p>
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	<p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p> <p>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i>, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati